


STATUTO

Dell'Associazione di Volontariato "UNA FAMIGLIA PER AMICO"



TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E costituita l'associazione di volontariato denominata:

"UNA FAMIGLIA PER AMICO".

L'Associazione si riconosce e si ispira ai principi della legge regionale del 7 giugno 1994 numero 22, che richiama la legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 numero 266. Essa si ispira altresì al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 2

L'Associazione ha sede nel comune di Messina e potrà istituire sedi secondarie e simili in tutto il territorio nazionale.

Art. 3

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento deliberato nelle forme di legge.

TITOLO II - SCOPI

Art. 4

L'Associazione, che non ha fine di lucro, nasce da un gruppo di persone, famiglie affidatarie e non che, essendo particolarmente sensibili alla realtà dell'affido, intendono diffonderne la cultura e promuoverne la formazione ed il sostegno.

Scopo dell'Associazione è:

- la promozione, la formazione e la propaganda della
- "cultura dell'affido", come previsto dalla legge 184/1983;
- l'aiuto alle famiglie affidatarie riguardo alle leggi vigenti ed alle istituzioni al fine di risolvere tutti i problemi che possono sorgere nell'esperienza pratica dell'affido;
- la collaborazione con le istituzioni e le autorità competenti per agevolare sia la soluzione dei casi dei minori da affidare sia i migliori rapporti possibili con le famiglie di origine.



Art 5

Nell'esercizio delle sue attività l'Associazione dovrà garantire la massima serietà mediante il lavoro di gruppo in piena corresponsabilità. Per i soci volontari ed in relazione alle attività svolte, essa stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, per gli infortuni e per le malattie.

TITOLO III - SOCI

Art. 6

Possono essere soci tutti coloro che ne fanno domanda scritta e che condividono le finalità ed i programmi dell'Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione stessa in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro. La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota di iscrizione e i contributi associativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. I soci presteranno la propria attività, all'interno dell'organizzazione associativa, in modo personale, volontario, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro. Ai soci possono essere rimborsate le spese vive sostenute, preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo. L'eventuale beneficiario della prestazione volontaria non deve retribuire l'attività che in tutti i casi è esclusivamente di natura solidaristica. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione di cui fa parte.

Art. 8

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibera motivando l'eventuale diniego.

Art. 9

Il socio cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione, morte. Può recedere mediante comunicazione scritta il Socio che non intenda continuare a partecipare all'attività dell'Associazione. Il recesso diventa operativo alla presentazione della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio:

- a) che non partecipa in alcun modo alle attività dell'Associazione;
- b) che non è in regola con il pagamento delle quote da almeno sei mesi, restando impregiudicato il diritto dell'Associazione a riscuotere le quote maturate.

Il Socio può essere escluso quando:

- a) fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- b) non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- c) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che giustifica l'esclusione, con assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 10

Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale né può riavere i contributi e le quote già versate.

TITOLO IV – PATRIMONIO - ENTRATE

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti
- b) contributi di privati
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali
- e) donazioni e lasciti testamentari
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità di cui infra.


I bilanci dell'Associazione saranno pubblici ed essi debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori



La struttura dell'Associazione è trasparente e democratica. Le cariche sono elette, con le modalità previste dal regolamento e gratuite.

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno e cioè entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci.

La convocazione si esegue mediante affissione all'albo dell'Associazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che potrà avvenire anche nello stesso giorno della prima.

Art. 14

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci o anche da membri del Consiglio Direttivo, salvo, da questi ultimi, che per le deliberazioni di approvazione del bilancio o relative a responsabilità dei consiglieri.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.


Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea dei soci.

Art. 16

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea come sopra costituita delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;

- 
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e sulla nomina del suo presidente;
 - sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - sulla approvazione e modifiche al regolamento dell'associazione;
 - su tutto quanto ad essa demandata per legge e dal presente statuto.

L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo nonché sulle materie suindicate con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea delibererà altresì:

- sulle modifiche allo statuto
- sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

L'Assemblea convocata per le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci iscritti.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio sono validamente assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci iscritti.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto numericamente secondo la determinazione dell'assemblea. Il numero dei componenti dovrà essere dispari. Il comitato direttivo elegge al proprio interno il Presidente, un Vice Presidente ed un tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

Art. 19

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o, quando, ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Art. 21

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei due terzi dei membri

del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 22

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, soggetto all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Art. 24

Il Presidente ed in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente ed in via disgiuntiva il Vice Presidente, inoltre, sono espressamente autorizzati a riscuotere e quietanzare le somme, a stipulare convenzioni, contratti, attivare conti correnti bancari ed accettare donazioni di qualsiasi natura.

Art. 25

Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere più anziano o quello rimasto in carica, deve, entro due mesi, convocare l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. Nelle more della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione dei membri mancanti, salva, in ogni caso, ratifica dell'Assemblea appositamente convocata.

I consiglieri, così eletti dall'Assemblea o cooptati, cesseranno dalla carica congiuntamente agli altri.

CAPO III – COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 26

Il Collegio dei revisori è formato da tre membri effettivi e due supplenti da scegliersi tra i soci ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo. I Revisori sono eletti per un

triennio e sono rieleggibili. Il Presidente del collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea tra i membri del collegio.

Art. 27

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferendone all'Assemblea e redigendo una relazione sui bilanci, consuntivo e preventivo, presentati da Consiglio Direttivo; accetta la regolare tenuta della contabilità sociale e la consistenza del patrimonio. A tal fine i membri del Collegio potranno procedere ad atti di ispezione e controllo.

Art. 28

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte l'anno, non meno di quindici giorni prima delle riunioni dell'Assemblea, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Nei casi in cui vengano a mancare uno o più membri effettivi, subentrano i supplenti, in ordine di anzianità di età.

TITOLO VI - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 29

In tutti i casi di scioglimento, da qualsiasi causa determinati, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo.